



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Segreteria dell'Assemblea legislativa

Al Presidente della
III Commissione assembleare permanente

e, p.c.

Al Presidente del
Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

OGGETTO: **Proposta di legge regionale n. 262/19**, ad iniziativa della Giunta regionale concernente:
"Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 'Nuove norme per le costruzioni in
zone sismiche nella Regione Marche'.
Assegnazione.

Si assegna alla III Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in
oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sulla stessa si richiede il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma
4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla
Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta è, inoltre, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il
controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del
medesimo Regolamento interno.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

ANTONIO MASTROVINCENTO
REGIONE MARCHE/01168210423

Ruolo
15.01.2019 13:56:51 UTC

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**ADUNANZA N. 230 LEGISLATURA N. X

delibera

19

PL/SC/STT Oggetto: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta
0 TC regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale
 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni
Prot. Segr. in zone sismiche nella regione Marche)"
21

Lunedì 14 gennaio 2019, presso la sala adiacente l'aula consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Angelo Sciapichetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Produzione legislativa ha redatto, d'intesa con il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 13 novembre 2018, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della Conferenza è trasmesso, unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

IL DIRIGENTE DELLA PF
PRODUZIONE LEGISLATIVA
(Antonella Nobili)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)".

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge modifica alcuni articoli della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) al fine sia di garantire una migliore gestione del sistema informativo integrato per il controllo delle pratiche relative alle costruzioni in zone sismiche anche nel periodo transitorio, fino all'attuazione della legge stessa, sia di accelerare i procedimenti per la ricostruzione post-terremoto 2016.

Con questa proposta di legge inoltre viene accolta l'istanza di posticipazione dei termini previsti dall'articolo 17 entro i quali i Comuni interessati debbono provvedere all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni in materia sismica singolarmente o mediante forme associative ovvero avvalendosi della struttura tecnica provinciale o di quella regionale competente. Tale istanza tiene conto anche delle proposte di modifica delle disposizioni in materia sismica recate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), provenienti sia dagli ordini professionali tecnici sia dagli enti territoriali, oggetto di un tavolo tecnico avviato su iniziativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito di una revisione complessiva dello stesso D.P.R.

Vengono poi confermate le competenze e il ruolo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle verifiche delle pratiche sismiche.

La proposta di legge si compone di otto articoli.

Con gli articoli 1 e 2, comma 2, al fine di semplificare e accelerare le pratiche concernenti la ricostruzione post-terremoto, sono attribuite alla Regione, in luogo dei Comuni, le funzioni in materia sismica come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relative agli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), in base a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

L'articolo 2, comma 1, garantisce che il sistema informativo integrato implementato dalla Regione consenta la gestione anche delle pratiche di deposito nel periodo transitorio in cui resta vigente la l.r. 33/1994.

L'articolo 3 effettua una correzione di carattere formale sostituendo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12.

L'articolo 4, comma 1, apporta delle precisazioni all'articolo 16, contenente le disposizioni finanziarie della legge regionale 1/2018, stabilendo che tutte le spese necessarie all'attuazione della legge medesima, e non più solo quelle per la formazione, sono autorizzate e trovano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con le rispettive leggi di bilancio. Il comma 2 del medesimo articolo prevede uno slittamento dal 2019 al 2020 della decorrenza dell'iscrizione nei bilanci di previsione delle maggiori entrate derivanti dal versamento dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche, in coerenza con lo slittamento delle scadenze per l'effettivo avvio della legge ai sensi del successivo articolo 5. Non essendo introdotta alcuna nuova spesa, l'articolo in esame non comporta oneri.

L'articolo 5, in accoglimento delle istanze dei Sindaci dei Comuni maggiormente interessati, contiene la posticipazione dei termini entro i quali gli stessi Comuni debbono provvedere all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni in materia sismica singolarmente o mediante forme associative ovvero avvalendosi della struttura tecnica provinciale o di quella regionale competente e stabilisce il termine per l'adozione da parte della Giunta regionale del sistema informativo integrato.

L'articolo 6, con la modifica dell'Allegato 1 alla l.r. 1/2018, prevede che gli enti locali, i quali per assenza di specifiche professionalità non siano in grado di adempiere alle attività tecniche connesse al rilascio dell'autorizzazione sismica, possano procedere all'assunzione del personale necessario nel rispetto della normativa statale vigente, nell'ambito dei propri piani di fabbisogno di personale.

Gli articoli 7 e 8 contengono rispettivamente la disposizione di invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza della legge regionale in quanto i termini dell'articolo 17 della l.r. 1/2018, che vengono differiti dall'articolo 5 di questa legge, sono di imminente scadenza.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Articolo 1 (Modifica dell'art. 2)

Non comporta oneri: l'articolo introduce una specificazione legata a modalità organizzative per le pratiche di ricostruzione post sisma 2016.

Articolo 2 (Modifiche dell'art. 3)

Non comporta oneri: l'articolo introduce modalità procedurali per gli uffici competenti e modalità organizzative specifiche per le pratiche di ricostruzione post sisma 2016.

Articolo 3 (Modifica dell'art. 12)

Non comporta oneri: l'articolo contiene una correzione formale di quanto già previsto dalla l.r. 1/2018.

Articolo 4 (Modifiche dell'art. 16)

Non comporta oneri: l'articolo contiene una correzione formale per rendere coerente la destinazione delle entrate con quanto già previsto in altro articolo della l.r. 1/2018.

Articolo 5 (Modifiche dell'art. 17)

Non comporta oneri: l'articolo determina la posticipazione dei termini previsti dalla l.r. 1/2018 per gli adempimenti degli enti locali.

Articolo 6 (Modifica dell'Allegato 1)

Non comporta oneri: la previsione va ad incidere sull'organizzazione delle amministrazioni comunali senza previsione di oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7 (Invarianza finanziaria)

Non comporta oneri: l'articolo contiene la dichiarazione di invarianza del bilancio della Regione.

Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

Non comporta oneri: l'articolo contiene la dichiarazione di urgenza della legge regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE: "Modifica della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le
costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)"**

Art. 1

(Modifica dell'art. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), sono aggiunte in fine le parole: " , ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2

(Modifiche dell'art. 3)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2018 sono aggiunte in fine le parole: "che garantisca altresì la gestione delle pratiche nel periodo transitorio di cui all'articolo 17, comma 4. Restano ferme le competenze del responsabile del procedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente:

"2 bis. Le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, relative agli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono esercitate dalla Regione in base a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

(Modifica dell'art. 12)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2018 è sostituita dalla seguente:

"a) sia stata espletata la procedura prevista dagli articoli 7 e 8 per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1;"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Modifiche dell'art. 16)

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 le parole: "per la formazione indicate alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3" sono sostituite dalle parole: "per l'attuazione di questa legge".

2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018 le parole: "anno 2019" sono sostituite dalle parole: "anno 2020" e le parole: "attività di formazione indicate alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3" sono sostituite dalle parole: "spese per l'attuazione di questa legge".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

(Modifiche dell'art. 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 le parole: "i novanta giorni" sono sostituite dalle parole: "ventisei mesi".

2. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 sono soppresse le parole "ed attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale attiva il sistema informativo integrato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), entro dieci mesi dall'adozione dell'atto di cui al comma 2".

4. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 dopo le parole "agli articoli 7, 8" sono inserite le parole: ",12, commi 1 e 2,".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

(Modifica dell'Allegato 1)

1. Al penultimo capoverso del paragrafo A) dell'Allegato 1 alla l.r. 1/2018, le parole: "Le Amministrazioni comunali" sono sostituite dalle parole: "Gli enti locali" e le parole: "ricorrere, nelle forme consentite dalla normativa statale vigente in materia, al supporto tecnico-specialistico di professionisti esterni individuati mediante accordi con gli ordini professionali secondo criteri di imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi" sono sostituite dalle parole: "procedere all'assunzione del personale necessario nel rispetto della normativa statale vigente, nell'ambito dei propri piani di fabbisogno di personale."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Tutela, gestione e assetto del territorio
(Nardo Goffi)

Il Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e bilancio
(Maria Di Bonaventura)